



COMUNE DI ALBIOLO

Provincia di Como

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTI AUTO PUBBLICI RISERVATI AI RESIDENTI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2026

Art. 1 Premessa

1. Il Comune di Albiolo, attraverso l'iniziativa di realizzazione di nuovi posti auto pubblici si propone di:
 - a. **offrire un servizio alla cittadinanza** volto a facilitare la sosta negli ambiti residenziali, laddove la presenza di posti auto pubblici risulta carente;
 - b. **soddisfare la domanda** di richiesta di posti auto in un contesto sociale ed economico ove la mobilità è prevalentemente affidata all'utilizzo di mezzi privati;
 - c. **contrastare in modo efficace e proattivo la sosta non regolare dei veicoli**, favorendo oltre che il decoro e l'ordine urbano, nonché la sicurezza stradale;
 - d. **offrire un sostegno alle famiglie** che, pur in assenza di spazi privati, possono fruire di posti auto riservati.
2. Le aree da destinare alla concessione in uso per parcheggi privati sono individuate nell'Allegato A al presente Regolamento.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale di Albiolo intende regolamentare in maniera chiara ed esaustiva la loro assegnazione e gestione.
4. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto:
 - a. degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in materia di competenze degli organi comunali;
 - b. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1), al procedimento amministrativo, alla motivazione dei provvedimenti e alla partecipazione degli interessati;
 - c. del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia e principio dell'accesso al mercato), quali criteri interpretativi dell'azione amministrativa, pur non trovando il Codice dei contratti pubblici diretta applicazione alla concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio comunale;
 - d. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - e. delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili con la natura pubblicistica del rapporto concessorio.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento norma i rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini assegnatari di posto auto, nonché tutti gli aspetti relativi alla loro gestione.
2. I posti auto rimangono di proprietà comunale e sono concessi in uso esclusivo ai concessionari per il periodo stabilito dal presente Regolamento.

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione

1. Per poter avere in concessione un posto auto occorre essere in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:
 - a. essere residenti nel Comune di Albiolo;
 - b. essere proprietari, usufruttuari, locatari o comunque utilizzatori di un autoveicolo avente massa inferiore alle 3,5 tonnellate;
 - c. ad ogni nucleo familiare (intendendo anche le convivenze nella medesima abitazione) è concesso prioritariamente un solo posto auto;
 - d. il posto auto deve essere fruito dalle persone assegnatarie o loro familiari come indicato nel successivo articolo 7.

Art. 4 Assegnazione posto auto

1. Con cadenza biennale o anticipata, qualora si sia esaurita la graduatoria, verrà pubblicato un bando (pubblicato sull'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune) per l'assegnazione dei posti auto disponibili.
2. Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore ai posti disponibili, il Comune procederà alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti **criteri**:
 - a. Prossimità, intesa come distanza tra l'ingresso all'area parcheggio ad uso privato rispetto al domicilio del richiedente;
 - b. Assenza di posti auto (coperti o scoperti) nelle aree di pertinenza all'immobile cui fa riferimento il domicilio del Richiedente;
 - c. Numero di persone che compongono il nucleo familiare.
3. I punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri sopra elencati saranno definiti dall'Avviso pubblico.
4. La graduatoria resta valida fino alla pubblicazione di un nuovo avviso o comunque fino al suo esaurimento.
5. Il Concessionario dovrà rendersi disponibili a sottoscrivere la concessione di assegnazione del posto auto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di assegnazione. In difetto si procederà con lo scorrimento della graduatoria con conseguente perdita del diritto di assegnazione.
2. L'individuazione del posto auto oggetto di concessione tra tutti quelli disponibili avverrà in ordine di numerazione rispetto alla planimetria di cui all'Allegato A.
3. In caso di esito positivo l'assegnazione del posto auto sarà perfezionata con apposito contratto entro i termini e le modalità previste nell'Avviso.
4. Qualora l'area a parcheggio sia delimitata da varchi d'ingresso/uscita, sarà rilasciato un dispositivo che consente l'accesso, previo deposito di un'apposita cauzione di euro 30,00 presso la Tesoreria Comunale. La cauzione sarà restituita al termine di validità della Concessione, previa restituzione del dispositivo e verifica da parte dell'Ufficio Tecnico del suo corretto funzionamento. La cauzione non sarà restituita in caso di smarrimento o danneggiamento del dispositivo.
5. Qualora non siano presenti delimitazioni di accesso ed il posto auto sia direttamente fruibile dalla via pubblica, dovrà essere cura del concessionario custodirlo per evitare che venga occupato da soggetti terzi non aventi diritto.

Art. 5 Durata della concessione

1. La concessione ha durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari da inviarsi al Comune con preavviso di almeno 90 giorni. Alla scadenza la concessione cessa automaticamente, senza necessità di disdetta.
2. Gli assegnatari del precedente bando non avranno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda.
3. In caso di decesso dell'assegnatario la concessione potrà essere trasferita ad altro componente del nucleo familiare previa istanza dell'avente titolo da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dal decesso. In ogni caso la Concessione sarà trasferita previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.
4. Allo scadere della concessione o in caso di rinuncia il posto auto sarà assegnato al primo richiedente in lista di attesa.

Art. 6 Canone di concessione

1. Il canone di concessione è stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il pagamento dovrà avvenire con cadenza semestrale anticipata. Il primo pagamento dovrà avvenire prima del rilascio della concessione, mentre i successivi pagamenti dovranno avvenire entro i 30 giorni antecedenti l'inizio del semestre successivo.
3. Il mancato pagamento entro il termine fissato costituisce causa di decadenza dalla concessione, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni.

Art. 7 Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.
2. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 90 giorni di preavviso, mediante lettera notificata.
3. Alla Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune. Il Comune sarà tenuto alla restituzione della sola quota del canone concessorio corrispondente alle mensilità non fruite e già versate ai sensi dell'art. 6.

Art. 8 Divieti al concessionario

1. Il posto auto non è cedibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può sub concedere l'area a terzi.
2. Il posto auto assegnato deve essere fruito direttamente dai concessionari o loro familiari.
3. Al concessionario dell'area è fatto divieto di:
 - a. parcheggiare autoveicoli aventi massa superiore alle 3,5 ton;
 - b. aggiungere strutture o costruzioni di ogni genere;
 - c. depositare materiali o merci;
 - d. effettuare riparazioni o lavaggi;
 - e. occupare spazi diversi da quello assegnato;
 - f. utilizzare il posto per finalità commerciali.

Art. 9 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si impegna ad assumere a suo carico i presenti obblighi:
 - a. utilizzare il posto con diligenza e nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
 - b. garantire al personale del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
 - c. mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui;
 - d. restituire gli eventuali dispositivi forniti alla cessazione della concessione; nel caso i dispositivi vengano restituiti non funzionanti o danneggiati per cause imputabili al concessionario, il Comune tratterà la cauzione di cui al precedente art. 4 comma 4.

Art. 10 Responsabilità

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il privato possa patire per fatti di terzi non riconducibili al Comune di Albiolo non potrà in alcun modo essere invocata la responsabilità di quest'ultimo.
2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per:
 - a. furti;

- b. atti vandalici;
 - c. incendi;
 - d. danni ai veicoli causati da terzi;
 - e. manomissioni;
 - f. infortuni per fatti non imputabili al Comune;
 - g. sinistri secondo le regole della circolazione stradale;
 - h. eventi atmosferici;
 - i. danni derivanti da cause di forza maggiore.
3. Le aree di parcheggio, anche se delimitate da sistemi di accesso, devono intendersi come non custodite.

Art. 11 Decadenza della concessione

1. Il Comune di Albiolo avvierà specifico procedimento amministrativo volto alla decadenza della concessione qualora:
- a. il concessionario risulti inadempiente rispetto ai termini di cui ai precedenti art. 6 comma 2 e art. 8;
 - b. il posto auto risulterà non occupato per la durata continuativa di un mese senza giustificato motivo; il Concessionario potrà fornire motivata giustificazione circa la propria assenza per periodi prolungati di assenza;
 - c. dopo tre contestazioni per il mancato rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento.
 - d. perdita del requisito della residenza;
2. La decadenza della concessione non comporta alcun diritto di risarcimento. Il concessionario a cui viene risolta la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 12 Azione di controllo

1. Il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento sono affidati alla Polizia Municipale in collaborazione con l'Area Tecnica.
2. La Polizia municipale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari nella misura minima di 50,00.€ e massima di 200,00.€.
3. Sulle aree oggetto di concessione si applicano a tutti gli effetti le disposizioni del Codice della Strada e dei suoi regolamenti attuativi.

Art. 13 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della L.241/90 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle concessioni.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, del D.Lgs. n. 267/2000, della Legge n. 241/1990, del D.Lgs. n.

36/2023 limitatamente ai principi generali dell'azione amministrativa e delle altre norme vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.